



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZOPPOLA
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado
Via Giardini, 31 - 33080 **ZOPPOLA** (PN) - c.f. 80006900932
Tel. 0434/574715 - Fax 0434/97029
E- Mail pnic819005@istruzione.it
pec: pnic819005@pec.istruzione.it sito web: www.iczoppola.edu.it



Approvato con delibera n. 55 del CDI del 7 febbraio 2025

REGOLAMENTO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSA NORMATIVA

VISTO l'art.21 della L.59/97;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 "autonomia delle Istituzioni Scolastiche" – curricoli e ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO l'art.7, comma 6 del DLgs165/01 modificato dal DLgs150/09 di attuazione della L.15/09;

VISTO l'art.43 del Decreto Interministeriale n.129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; in particolare ai seguenti comma

- a.** *Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.*
- b.** *Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.*
- c.** *È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.*

VISTO l'art.44 comma4, del Decreto Interministeriale n.129/2018 che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione, nei limiti della normativa vigente in materia dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamento;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297/94 (Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTO il D.L.n.112/2008(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la per equazione tributaria).

VISTA la Circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T. D. nelle P.A.);

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti";

VISTO il D. Lgs 56/17;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni con cui sottoscrivere contratti di prestazione d'opera per le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

TENUTO CONTO che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne;

VISTO il Decreto Interministeriale n.326 del 12/10/1995;

VISTA la Circolare Ministeriale del Lavoro n.101 del 17/07/97;

VISTO l'art.53 del D.L. n.165/2001(incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

VISTO il CCNL del comparto scuola 2016-2018;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2/02/2009;

VISTO l'art.35 del CCNL 2006-09(collaborazioni plurime);

ADOPTA

ai sensi dell'art. 43 del D.I. n. 129/2018 il seguente regolamento, con delibera N° 55 del 07/02/2025

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all'interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON FSE-FESR) e con il Fondo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per attività che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e nel programma annuale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 45 del D.I. 129/2018.

In particolare per:

- a. Garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- b. Realizzare progetti didattici;
- c. Realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
- d. Garantire la formazione del personale.

Inoltre, il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure d'individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Condizioni preliminari:

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF;

- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate

Art. 2 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n.50/2016.

Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione come indicato nel successivo art.7

Art. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura per la scelta degli esperti si ispira ai seguenti principi:

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;

PROCEDURA DI SELEZIONE

Tale procedura consiste normalmente in una selezione attraverso appositi avvisi pubblici con lo scopo di formulare graduatorie sulla base delle quali conferire gli incarichi ed è regolata dai successivi articoli.

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con imprese, enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla realizzazione di iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa) deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF che coinvolgano la collaborazione dei loro esperti. La collaborazione di tali esperti esterni non richiede la procedura di selezione di cui ai successivi articoli.

IL Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire la realizzazione di attività previste nel PTOF. Anche in questo caso non si applica la procedura di cui ai successivi articoli.

Per esigenze particolari, ristrette nel tempo, o che richiedano l'intervento di personalità e professionalità con requisiti particolari o unici, è possibile derogare dalla procedura (e dai limiti di spesa individuati nel presente regolamento). In tal caso si procede a chiamata diretta

ART.4 -AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni esimili.
- b. La prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
- c. in casi di assoluta eccezionalità anche in relazione a scadenze temporali e opportunamente motivate il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una gara sia andata deserta

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto.

Art. 5 PROCEDURA DI SELEZIONE

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni ed in relazione ad essi viene redatto un avviso pubblico

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa. È in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..).

Art. 4 CONTENUTO DELL'AVVISO

Con previa emanazione di determina il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare all'albo online del sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- ambito disciplinare di riferimento;
- numero di ore di attività richiesta;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione del medesimo;
- importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che saranno oggetto di valutazione;
- eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico
- aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
- Tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- -compenso massimo per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

ART.6 REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI INCARICHI

Per l'ammissione alla selezione e al conferimento dell'incarico occorre possedere i seguenti requisiti generali:

- a.** Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b.** godere dei diritti civili e politici;
- c.** non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d.** essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e.** dichiarazione dell'esperto che di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
- f.** essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

ART. 7 PROCEDURA COMPARATIVA ED INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli stabilita nel relativo avviso.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, costituita da 2 o quattro componenti oltre il Dirigente Scolastico, è presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati

Alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabelle (A di valutazione dei titoli riportata di seguito) dal Dirigente Scolastico in autonomia o previa nomina di una commissione di valutazione. Il Dirigente Scolastico e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori sette (sette) giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi.

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI O TUTOR					
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO DIPARTIMENTO IN CUI SI CONCORRE			n. riferiment o del curriculum	da compilare a cura del candidato	da compilare a cura della commissione
A1. LAUREA INERENTE AL RUOLO SPECIFICO (vecchio ordinamento o magistrale)	Verrà valutata una sola laurea	PUNTI			
		20			
A2. LAUREA TRIENNALE INERENTE AL RUOLO SPECIFICO (in alternativa al punto A1)	Verrà valutata una sola laurea	10			
A3. DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA (in alternativa ai punti A1 e A2)	Verrà valutato un solo titolo	5			
A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE		5			
A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE		5			
A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa al punto A3)		5			
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE					
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR	Max 2 cert.	5 punti cad			

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE					
C1. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO (documentate attraverso esperienze di esperto in tematiche inerenti all'argomento della selezione presso scuole statali)	Max 10	2 punti cad.			
C2. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO (documentate attraverso pubblicazioni, anche di corsi di formazione online, inerenti all'argomento della selezione)	Max 5	2 punti cad.			
C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO (documentate attraverso esperienze di esperto in tematiche inerenti all'argomento della selezione se non coincidenti con quelli del punto C1)	Max 10	1 punti cad.			
C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO (documentate attraverso corsi di formazione seguiti min. 12 ore, con rilascio di attestato)	Max 10	1 punti cad.			
C5. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO (documentate attraverso esperienze lavorative professionali inerenti all'oggetto dell'incarico e alla tematica dello stesso se non coincidenti con i punti C1 e C3)	Max 10	1 punto cad.			
TOTALE MAX		100			

Nel caso in cui "l'esperto" sia una Associazione o una Ditta, essa dovrà possedere tutti i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico per il servizio richiesto, fornire alla scuola tutti nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione, per ciascuno di essi devono essere validi i requisiti di accesso al pubblico impiego, sopra descritti.

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- maggior punteggio nei titoli professionali;
- esperienze pregresse specifiche con l'Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
- candidato più giovane.

ART.8 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI ESPERTI ESTERNI

L'istituzione scolastica conferisce incarichi o contratti individuali a collaboratori esterni ai sensi dell'art.44, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente dell'Istituto, per inesistenza di specifiche competenze professionali, indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro e in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinata durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

È fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART.9 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto (lettera di incarico) con l'esperto alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti vale adire:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione dei termini iniziale e finale del contratto stesso,
- il luogo e modalità dell'espletamento dell'attività;
- entità, modalità e tempi Di corresponsione del compenso;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali ed oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti e indicati nel contratto
- informativa ai sensi della Privacy
- sottoscrizione

Copia di tali contratti viene tenuta agli atti della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Per i titolari dei contratti è previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto se prevista, e obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica

ART.10 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (D.Lgs 165/01).

ART. 9 DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART.10 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al CCNL del Comparto scuola vigente al momento della stipula del contratto di incarico;
- in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al D.I. n. 326 del 12/10/1995;
- a compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Alle indicazioni fornite dalla Lettere di autorizzazione PON FESR o documenti del PNRR

ART.11 PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Dirigente, nella prima riunione utile, relaziona al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale svolta. Il DSGA provvede alla tenuta della relativa documentazione.

ART.12 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELL'ESPERTO

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 13 MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

ART.14 PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.

ART.15 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.